

STATUTO

CAPO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita un'Associazione di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, organizzazione non governativa e non lucrativa di utilità sociale, denominata "A PROPOSITO DI ALTRI MONDI ONLUS" (di seguito solo "Associazione"). L'associazione può anche essere denominata, a tutti gli effetti, "À PROPOS D'AUTRES MONDES ONLUS" e/o "ABOUT OTHER WORLDS ONLUS", in relazione al paese in cui si troverà ad operare.

2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.

3. L'Associazione avrà la sua sede legale nella provincia di Torino e potrà costituire sedi secondarie sul territorio nazionale e internazionale.

CAPO II SCOPI E FINALITÀ

art. 2 – Principi ispiratori

1. L'Associazione fonda le proprie radici nei principi di egualianza e di differenza, considera i molteplici credi spirituali e religiosi come fonte inesauribile di ricchezza per l'uomo, persegue la giustizia sempre e opera con umiltà e trasparenza.

art. 3 – Campi d'azione

1. L'Associazione opererà nei campi della cooperazione internazionale ed educazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo, perseguiendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione, tutela dei diritti umani e civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale e sensibilizzazione sul territorio.

2. L'Associazione opererà, in Italia ed all'estero, prevalentemente a favore di soggetti in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

art. 4 – Modalità d'azione

1. Per il perseguitamento del proprio fine statutario di cui all'art. 3, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere azioni e progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo e di educazione allo sviluppo sul territorio nazionale e internazionale;
- b) promuovere interventi in situazioni di emergenza sul territorio nazionale e internazionale;
- c) collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti e associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;
- d) coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori, formatori e liberi professionisti anche a livello internazionale;
- e) farsi promotrice avanti a qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- f) organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi di formazione e manifestazioni;
- g) promuovere ed attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi multimediali;

h) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini.

2. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni.

3. L'Associazione non ha finalità di lucro. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari e promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali marginali, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

4. L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di Enti pubblici o privati o stranieri aventi scopo di lucro.

CAPO III RISORSE ECONOMICHE

art. 5 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale sarà costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti a titolo universale e/o particolare

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici e privati e dalle liberalità di persone fisiche e giuridiche;
- c) da entrate per servizi prestati dall'Associazione o da qualunque altra attività prevista dalla legge per il perseguimento degli scopi associativi;

3. Il patrimonio dell'Associazione deve, sotto qualsiasi forma, essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui agli articoli del CAPO II – SCOPI E FINALITÀ.

art. 6 – Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio è previsto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro 120 (centoventi) giorni dovrà essere approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

3. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui agli articoli del CAPO II – SCOPI E FINALITÀ e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti associativi senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

5. I fondi sono depositati presso la cassa dell'Associazione e gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo o dall'Amministratore Unico.

CAPO IV **MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

art. 7 – Membri dell'Associazione

1. I membri dell'Associazione sono denominati Soci.

art. 8 – Soci

1. Sono associati dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividano gli scopi e le finalità di cui agli articoli del CAPO II – SCOPI E FINALITÀ.

2. Il numero dei soci è illimitato.

3. Per essere ammesso in qualità di socio dell'Associazione è necessario presentare una domanda d'ammissione scritta al Consiglio Direttivo o all'Amministratore Unico, il quale valuterà la corrispondenza ai criteri di idoneità descritti al successivo art. 10. La nomina di socio dovrà essere successivamente approvata dall'Assemblea dei soci e diverrà effettiva al momento del pagamento della quota associativa. Tale quota è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabile, non ripetibile e non rimborsabile.

4. Possono essere soci le persone di ogni nazionalità, genere, razza, religione, opinione politica, orientamento sessuale, condizione personale e sociale, senza discriminazioni di alcun tipo.

5. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari. E' inoltre espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

7. La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto o indiretto per sé ed i propri familiari.

art. 9 – Categorie di soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;

Tale distinzione in categorie sociali non implica differenze in merito ai diritti ed ai doveri verso l'Associazione.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto relativo.

I soci ordinari entrano a far parte dell'Associazione secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

art. 10 – Condizioni di ammissione e norme di esclusione

1. Per diventare soci ordinari occorre:

- a) aver partecipato attivamente e con continuità alla vita associativa per almeno 3 (tre) anni in Italia o in missioni all'estero per conto dell'Associazione;
- b) presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo o all'Amministratore Unico;
- c) versare la quota associativa determinata per il relativo anno sociale.

2. L'ammissione, subordinata ai requisiti di cui al precedente comma 1, è deliberata dal Consiglio Direttivo o dall'Amministratore Unico, previa valutazione della rispondenza dell'aspirante socio ai principi ispiratori dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo o l'Amministratore Unico può, a suo insindacabile giudizio, deliberare la reiezione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo o l'Amministratore Unico dovrà rendere noto il proprio parere entro 3 (tre) mesi dalla consegna della domanda presso la sede legale dell'Associazione.

3. La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) decesso;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamenti contrari ad esso e per ripetute infrazioni ai regolamenti e/o codici comportamentali interni e comunque per atti che danneggino l'Associazione e non siano coerenti con i principi ispiratori della stessa;
- d) cessazione di partecipazione senza giustificato motivo;
- e) mancata esecuzione, in tutto o in parte, del versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo o dall'Amministratore Unico e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale e trascorsi due mesi dall'inoltro del sollecito;

4. Il socio che intenda dimettersi deve presentare dichiarazione di recesso entro 3 (tre) mesi dalla fine dell'anno – scadenza 30 (trenta) settembre di ogni anno – altrimenti saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale sociale.

5. L'espulsione dei soci è proposta dal Consiglio Direttivo o dall'Amministratore Unico ed ha come effetto l'immediata sospensione dalla vita associativa con perdita del diritto di voto. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio, al quale sarà stata comunicata la decisione di esclusione, può ricorrere entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione all'Assemblea mediante raccomandata A/R inviata al Presidente dell'Associazione. La delibera dell'eventuale esclusione del socio sospeso spetta all'Assemblea dei soci.

6. Il socio, anche se recedente, come il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti della stessa, né potrà rivendicare compensi e restituzioni di quote, statuendosi che ogni suo apporto è destinato ai fini associativi.

art. 11 - Doveri e diritti dei soci

1. I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente Statuto e le sue eventuali modifiche, i regolamenti e/o codici comportamentali interni e le deliberazioni adottati dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare annualmente, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, la quota associativa;
- d) a partecipare attivamente alla vita associativa ed all'Assemblea dei Soci;
- e) a giustificare l'impossibilità a partecipare all'Assemblea dei Soci e alle attività dell'Associazione qualora dal loro operato dipenda il raggiungimento di obiettivi operativi dell'Associazione stessa.

2. I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e all'Assemblea dei Soci con diritto di voto (solo se maggiorenni) e di parola;
- b) a formulare proposte e suggerimenti anche per iscritto;
- c) ad accedere alle cariche associative. Questo diritto si acquisisce con una anzianità di associato di almeno 3 (tre) anni;
- d) a frequentare la sede sociale ed utilizzare le attrezzature dell'Associazione compatibilmente con le necessità organizzative della stessa;
- e) ad essere informati circa le varie attività dell'Associazione.

CAPO V

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

art. 12 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo o l'Amministratore Unico;
- c) Il Presidente o l'Amministratore Unico ;
- d) qualora l'Assemblea decida (con deliberazione straordinaria) di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, verrà costituito il Collegio dei Revisori.

art. 13 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che, alla data dell'Assemblea generale siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, che non abbiano presentato domanda di dimissioni e per i quali non sia stato emesso provvedimento di espulsione.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto.

3. A ciascun socio può essere assegnata al massimo 1 (una) delega per rappresentare gli associati impegnati all'estero e quelli residenti in Italia impossibilitati a partecipare per comprovati motivi. All'Assemblea possono partecipare anche i collaboratori e/o persone esterne, senza diritto di voto.

4. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, di cui ai successivi comma 5, 6, 7 e 8, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente Statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti, i dissenzienti e i collaboratori.

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

6. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per assumere deliberazioni di propria competenza, previste al comma 1 del successivo art. 14, ed è convocata dal Presidente dell'Associazione e ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo o l'Amministratore Unico, o 1/10 (un decimo) dei soci ne ravvisino l'opportunità e ne facciano richiesta scritta al Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, fax o tramite e-mail dal Presidente dell'Associazione con indicazione dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione, da far pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di riunione.

7. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritti al voto;
- b) in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati qualunque numero di soci aventi diritto al voto;
- c) anche se in difetto di comunicazione, se alle adunanze partecipano tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo o l'Amministratore Unico.

8. L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta deve assumere deliberazioni di propria competenza, previste al comma 2 dell'articolo 14, nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione o ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal Codice Civile, ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da almeno 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo, o da 1/10 (un decimo) degli associati che ne ravvisino l'opportunità e ne inoltrino richiesta scritta al Presidente che dovrà indire la riunione entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, fax o per mezzo e-mail dal Presidente dell'Associazione con indicazione dell'ordine del giorno e della eventuale seconda

convocazione, da far pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza la convocazione è valida a mezzo telefono, telegramma, fax, e-mail o sms almeno 7 (sette) giorni prima.

9. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- a) quando sia presente o rappresentato almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritti al voto;
- b) anche se in difetto di comunicazione, se alle adunanze partecipano tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti. In caso di parità dei voti, la proposta, oggetto delle deliberazioni, si intende respinta. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti l'eventuale scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo, devono essere adottate con la presenza o la rappresentanza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

11. Le Assemblee ordinarie e quella straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età presente all'Assemblea. Questi nominerà il Segretario d'Assemblea tra i presenti.

12. Nelle delibere dell'Associazione, riguardo a responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo o l'Amministratore Unico, gli stessi non hanno voto.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero come prevede l'articolo 23 del Codice Civile.

14. I verbali e i rapporti dell'Assemblea, Consiglio Direttivo o dell'Amministratore Unico devono essere visionabili da tutti i soci e collaboratori.

art. 14 – Competenze dell'Assemblea dei Soci

1. All'Assemblea ordinaria spetta:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) la ratifica del bilancio preventivo;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione;
- d) approvare la nomina dei nuovi Soci e dichiarare decaduti i perdenti diritto;
- e) ratificare l'entità della quota associativa annuale;
- f) la decisione sulle mozioni presentate dai Soci;
- g) deliberare azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo o dell'Amministratore Unico;
- h) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo o l'Amministratore Unico;
- i) la nomina e la revoca delle cariche istituzionali (Presidente e Segretario);
- j) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo o l'Amministratore unico intendesse sottoporre.

2. All'Assemblea straordinaria spetta:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento dell'Associazione;
- c) la nomina dei liquidatori;
- d) la devoluzione del patrimonio residuo;
- e) ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per statuto alla competenza di altro organo associativo;
- f) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo o l'Amministratore Unico intendesse sottoporre.

3. Le competenze dell'Assemblea non sono delegabili.

art. 15 – Il Consiglio Direttivo / l'Amministratore Unico

1. Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci, è composto da un minimo di tre (tre) ad un massimo di 5 (cinque) elementi. In alternativa può essere nominato l'Amministratore Unico
2. Dura in carica 5 (cinque) anni e i membri sono rieleggibili.
3. Possono far parte del Consiglio Direttivo, o essere Amministratore Unico, i Soci fondatori e i Soci ordinari che abbiano maturato 3 (tre) anni di anzianità.
4. Le cariche istituzionali sono elette in modo diretto dall'Assemblea dei Soci.
5. Le votazioni, del Consiglio Direttivo o dell'Amministratore Unico e delle cariche istituzionali all'interno del Consiglio Direttivo non sono segrete e si effettuano per alzata di mano.
6. Al Presidente è riconosciuta la facoltà di ridistribuire i ruoli all'interno del Consiglio Direttivo nel corso del triennio, in seguito a dimissioni o all'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti di uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 2 (due) volte l'anno entro il mese di dicembre ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di missione da sottoporre all'Assemblea dei soci; in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente, o un 1/3 dei suoi componenti.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo e all'ora indicati nell'avviso. La convocazione in forma scritta, fax o e-mail, è inviata nominativamente almeno 7 (sette) giorni prima dal Presidente dell'Associazione contenente l'ordine del giorno; in caso d'urgenza la convocazione sarà valida anche per sms e/o telegramma almeno 2 (due) giorni prima. Ogni membro del Consiglio Direttivo può concorrere all'elaborazione dell'ordine del giorno, concordando le mozioni con il Presidente.
9. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri, anche partecipanti in teleconferenza.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei presenti. Tra i membri del Consiglio Direttivo non è prevista la facoltà di delega: il membro assente non ha diritto di voto.
11. Per le deliberazioni riguardanti l'espulsione di un socio e le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, devono essere presenti alla riunione tutti i membri del Consiglio stesso ed occorre la maggioranza assoluta.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio stesso.
13. La mancata partecipazione di un membro alle sedute consiliari per 1 (una) volta, senza giustificato motivo, determina per il Consigliere la sua automatica decadenza dalla carica. Il Consiglio Direttivo prenderà atto della cessazione avvenuta in sede di approvazione del verbale della riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza non giustificata.
14. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare 1 (uno) o più membri del Consiglio Direttivo per dimissioni, decadenza o qualsiasi altro motivo, il Consiglio provvederà alla sostituzione degli stessi cooptando al suo interno uno o più Soci opportunamente scelti. I sostituti non potranno comunque mai rappresentare la maggioranza nel Consiglio stesso. In tal caso si dovrà procedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. I membri cooptati nel Consiglio Direttivo dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

15. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge.

16. L'amministratore Unico, qualora sia designato, è tenuto ai medesimi compiti e a svolgere le medesime attività previste per il Consiglio Direttivo.

art. 16 – Competenza del Consiglio Direttivo e dell'Amministratore Unico

1. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) elaborare le norme per uno o più regolamenti per disciplinare e organizzare le attività dell'Associazione, che riterrà opportuni e necessari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) predisporre il programma generale, triennale ed annuale, dell'Associazione;
- c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone le spese;
- d) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con i soci o terzi;
- e) determinare gli eventuali compensi per le mansioni ed i compiti svolti dai membri stessi in accordo con la normativa e i contratti nazionali di lavoro vigenti;
- f) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- g) curare la variazione dei capitoli di spesa del preventivo finanziario, già ratificato dall'Assemblea dei soci, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;
- h) deliberare sulle domande di nuove adesioni di aspiranti soci da sottoporre all'Assemblea;
- i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivo di necessità e/o urgenza;
- j) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari da far approvare all'Assemblea;
- k) stabilire le modalità di reperimento fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- l) nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460;
- m) convocare altri soci o terzi alle proprie riunioni;
- n) provvedere a qualsiasi altro affare necessario al funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.

art. 17 – Il Presidente o l'Amministratore Unico

1. Il presidente/Amministratore Unico ha la rappresentanza legale e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, dell'Associazione.

2. Al Presidente/ Amministratore Unico spetta inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci, nonché formulare l'ordine del giorno;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo (esclusivamente nel caso di esistenza dello stesso), nonché formulare l'ordine del giorno;
- c) curare l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell'Amministratore Unico;
- d) curare i rapporti con l'esterno, allo scopo di favorire l'instaurarsi relazioni di collaborazione come previsto nell'art. 4 comma 1.;
- e) conservare i documenti associativi.

3. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente o Amministratore Unico è sostituito dal membro più anziano del Consiglio Direttivo (esclusivamente nel caso di esistenza dello stesso) o dal membro più anziano dell'Assemblea.

4. Qualora venga a mancare in maniera permanente l'opera del Presidente/Amministratore Unico, per dimissioni o altro, si provvederà a nuove elezioni.

art. 18 – Il Segretario

1. Il Segretario coadiuva l'operato del Presidente o dell'Amministratore Unico ed ha i seguenti compiti:

- a) redige e aggiorna il registro degli aderenti;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- d) provvede al collegamento ed al coordinamento tra i vari organi dell'Associazione e tra l'Associazione e l'esterno (altre organizzazioni, enti pubblici e privati, etc.).
- e) è responsabile della redazione del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo o all'Amministratore Unico entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo o all'Amministratore Unico entro il mese di marzo;
- f) è responsabile della tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione;
- g) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo o dell'Amministratore Unico.

art. 19 – Collegio dei Revisori

1. La gestione amministrativa è controllata da un collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti e due supplenti, nominati ogni tre anni.

2. I Revisori dovranno accertare la regolare tenute della contabilità sociale, redigeranno una relazione dei bilanci annuali, potranno accettare l'esistenza della consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina, al suo interno, il proprio Presidente.

4. Il Presidente deve essere iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Collegiati o dei Revisori Contabili.

art. 20 – Regolamenti interni e Struttura operativa

1. Ai fini del funzionamento, potenziamento ed espansione l'Associazione potrà dotarsi di specifici regolamenti interni e potrà costituire una struttura operativa, che integrandosi con le cariche istituzionali, sarà organizzata da appositi regolamenti operativi e/o codici comportamentali interni.

2. I Soci che ricoprono delle cariche istituzionali potranno ricoprire anche 1 (uno) o più ruoli operativi compatibilmente con gli impegni e previa delibera del Consiglio Direttivo.

CAPO VI

NORME DI ESTINZIONE

art. 21 – Norme di estinzione

1. L'Associazione si estingue, per le cause e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.;

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea nominerà tra i soci i "liquidatori" che assicureranno la devoluzione del patrimonio ad altri enti associativi senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23

dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.


CAPO VII
RINVIO

art. 22 – Norme di Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e alla Legge 49/87 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per gli aspetti organizzativi dell'Associazione, non ancora definiti nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo provvederà ove necessario mediante appositi regolamenti e/o codici comportamentali.

Torino, il 12 ottobre 2011

I SOCI FONDATORI

NOME	COGNOME	FIRMA
Christian	Foti	
Erica	Romano	